

mento del 30% si sono avuti i seguenti miglioramenti salariali nelle date di cui appresso:

- 1) - 1° quibus 1944 - aumento del 70% a scabare (D. D. L. 7 dicembre 1943, n. 23/B e Ordine 13 quibus 1944 del G. M. A.);
- 2) - 16 agosto 1944 - indennità di carovita e assegno supplementare di carovita (D. L. L. 2 novembre 1944, n. 303);
- 3) - 1° febbraio 1945 - accordo Saresce del 10 aprile 1945 concernente l'aumento percentuale dello stipendio (65%), la concessione di un aumento fisso a seconda delle condizioni di famiglia e l'indennità persone a carico;
- 4) - 1° gennaio 1945 - indennità di carica (per il solo personale dirigente).

Così che i miglioramenti relativi all'aumento del 70% a scabare e l'indennità carovita vennero estesi al Nord con l'Ordinanza n. 2 del G. M. A. in data 27 aprile 1945 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 aprile 1945) e sono divenuti applicabili dal 1° maggio 1945 in forza di quanto disposto con l'Ordinanza stessa, si ritiene che, in analogia, anche l'Accordo "Saresce" e l'indennità di carica per il personale dirigente siano